

Le punte massime degli accertamenti per l'imposta sulle assicurazioni auto si sono registrate in Lombardia (490,5 mld), nel Lazio (291,9 mld), in Emilia Romagna (252,4 mld), in Campania (234 mld). Per l'imposta di trascrizione al p.r.a. le quote di gettito più elevate si sono avute in Lombardia (450,5 mld), nel Lazio (217 mld), in Emilia Romagna (182,6 mld), in Toscana (132,5 mld).

Scarsissimo rilievo hanno invece per le province le entrate della categoria 2[^] (tasse), che nel rapporto di composizione costituiscono lo 0,45% del titolo.

Trasferimenti correnti

Le entrate derivate del Titolo II, in termini di accertamenti, subiscono anche nel 2000 una diminuzione, del 3,62%; essa è decisamente inferiore a quella del 36,3% circa verificatasi nel 1999, equivalente a 2.556 miliardi, che si collocava in posizione speculare all'enorme aumento del gettito tributario in quell'esercizio realizzatosi.

Il fenomeno è comunque da ricondursi anche per il 2000 alla scelta generale del legislatore di decurtare gli importi dei trasferimenti statali ordinari in misura corrispondente al gettito dei nuovi tributi devoluti agli enti, o di cui è stata attribuita una quota di compartecipazione, considerati sostitutivi dei trasferimenti stessi.

Come detto in precedenza, esaminando il rapporto di composizione tra i diversi cespiti delle entrate correnti, il ruolo dei trasferimenti nel finanziamento delle province va sempre più ridimensionandosi. Per la prima volta nel 1999 i trasferimenti non hanno più costituito per le province l'entrata di maggiore consistenza ed il loro peso si è ulteriormente ridotto nel 2000, venendo a coprire la quota del 35,91% del totale.

Quanto ai flussi di cassa, mentre le riscossioni sulla competenza mostrano vivaci segni di ripresa (+16,83%), portandosi la velocità di realizzazione dell'entrata al livello del 47,19%, rispetto al 38,93% del 1999, diminuiscono invece le riscossioni dei contributi provenienti dai precedenti esercizi (-18,44%), con un indice di smaltimento dei residui quindi che si attesta sullo scarso valore del 38,04%. Il fenomeno del rallentamento della cassa per le entrate trasferite, evidenziato anche per i precedenti esercizi, è conseguenza delle manovre di contenimento del fabbisogno statale in termini di cassa.

Per l'effetto compensativo degli andamenti di segno opposto nelle riscossioni, la mole dei residui attivi totali diminuisce, anche se lievemente (-2,07%), portandosi all'importo di 5.932 mld; ma ciò è già un segnale positivo.

L'andamento di segno negativo dei trasferimenti correnti non ha riguardato tutte le regioni. Non si è verificato per esempio in Lombardia, dove anzi gli accertamenti dei trasferimenti sono aumentati dell'82,38%, in Piemonte (+31,99%), in Emilia Romagna (+29,80%) nel Lazio (+15,00%). I cali più consistenti hanno interessato il Veneto (-50,81%), la Calabria (-41,09%) la Campania (-22,66%).

Quanto alle diverse categorie del Titolo II, un ruolo di rilievo hanno le contribuzioni statali (cat. 1[^]), che coprono nel complesso la quota del 29,83% dei trasferimenti.

Entrate extratributarie

Le entrate del Titolo III^o, da proventi e servizi, costituiscono per le province una fonte finanziaria dal peso limitato (5,83% del totale).

In termini di accertamenti di competenza esse registrano nel 2000 un sensibile miglioramento, pari al 26,03%, portandosi all'importo di circa 550 miliardi.

L'aumento interessa anche i flussi di cassa, dell'anno (26,78%) e totali (16,28%).

Si rivelano piuttosto bassi sia il tasso di realizzazione dell'entrata sulla competenza (61,95%), sia quello di smaltimento dei residui (38,04%), nonostante che detti introiti non siano soggetti ad alcun vincolo di riscossione.

L'andamento positivo degli accertamenti interessa le province di tutte le regioni, tranne che il Piemonte (-11,38%) e l'Abruzzo (-2,53%).

Una categoria consistente di entrate per le province è quella dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, che copre nel 2000 il 25,98% dell'intero Titolo.

5.2.2 Amministrazioni comunali

Prima di procedere all'esame della gestione delle entrate correnti, vengono esposti nei seguenti quadri riepilogativi i risultati conseguiti dai comuni nel corso del 2000, secondo i dati di competenza e di cassa:

Accertamenti in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate tributarie	21.296.724	22.477.211	5,54
Entrate extratributarie	10.633.711	11.430.879	7,50
Trasferimenti	18.586.209	17.979.008	-3,27
Totale	50.516.644	51.887.098	2,71

Riscossioni in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate tributarie	12.821.475	13.443.918	4,85
Entrate extratributarie	6.649.373	6.969.889	4,82
Trasferimenti	9.425.158	10.686.231	13,38
Totale	28.896.006	31.100.038	7,63

Riscossioni totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate tribut.	21.034.969	20.756.482	-1,32
Entrate extratr.	10.751.449	10.330.263	-3,92
Trasferimenti	17.814.885	20.281.450	13,85
Totale	49.601.303	51.368.195	3,56

Residui totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate tribut.	10.391.328	12.004.598	15,53
Entrate extratr.	7.717.662	8.616.762	11,65
Trasferimenti	13.603.215	11.209.935	-17,59
Totale	31.712.205	31.831.295	0,38

Viene confermato nel 2000 l'andamento favorevole della competenza, anche se con un aumento non elevato, del 2,71%, inferiore al 3,93% conseguito nell'esercizio precedente e di poco superiore al tasso di inflazione reale (2,5%). Negli anni precedenti si erano registrati aumenti del 2,41% nel 1998, del 2,45% nel 1997, del 2,09% nel 1996.

Il trend in crescita è influenzato dalle entrate proprie, in principale modo da quelle tributarie (+5,54%), e poi da quelle extratributarie (+7,50%), mentre sono in calo i trasferimenti (-3,27%), che comunque con il loro peso incidono in misura determinante sul dato complessivo. In valore assoluto gli accertamenti dell'anno aumentano di 1.370,4 mld portandosi all'importo di 51.887 miliardi.

Dopo la temporanea inversione di tendenza che si era manifestata negli anni 1999 e 1998, torna dunque a riaffermarsi la linea del graduale ridimensionamento delle contribuzioni statali, che era stata una costante dei precedenti esercizi e che si inserisce nel generale disegno del riconoscimento e della valorizzazione sempre maggiori delle entrate proprie degli enti di autonomia territoriale.

Come sopra detto le entrate tributarie, nelle quali principalmente si esplica l'autonomia finanziaria, aumentano dell'5,54%, ad un ritmo dunque più sostenuto che negli anni precedenti (1% nel 1999; 2,41% nel 1998; 2,45% nel 1997).

Per quanto riguarda la cassa, si assiste ad una divergenza degli andamenti tra la gestione di competenza e quella dei residui. Crescono anche nel 2000, come nel 1999, le riscossioni in conto competenza (7,63%) oltre che quelle totali (3,56%), soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti (rispettivamente 13,38% e 13,85%). Ciò, interrompendo la tendenza negativa che aveva contrassegnato gli anni precedenti e nel segno di un graduale superamento del rallentamento dei movimenti effettivi di entrata dell'anno, verificatosi bruscamente nel 1997 ma già presente nel 1996, a seguito delle restrizioni sulle disponibilità di tesoreria adottate dal Governo.


Segnano invece il passo le riscossioni sui residui (-2,11%), influenzate negativamente dal rallentamento delle entrate tributarie ed extratributarie.

La ripresa dei flussi di cassa sulla competenza induce l'effetto positivo di una stabilizzazione sostanziale dei residui totali di parte corrente, che aumentano dello 0,38%, e che per la posizione rivestita dai comuni incidono in misura determinante sul risultato dell'intero comparto (-0,16%).

Il rapporto di composizione dell'entrata corrente negli ultimi sei anni, in valori percentuali, in termini di competenza, viene esposto nel seguente prospetto e grafico illustrativo.

Accertamenti in conto competenza

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Entrate tributarie	39,09	40,45	42,24	42,20	41,01	43,32
Entrate extratributarie	18,25	19,05	20,16	19,92	20,59	22,03
Trasferimenti	42,66	40,50	37,60	37,88	38,40	34,65
Totale	100	100	100	100	100	100



Nel 2000 il peso dei tributi nei comuni si porta, dal 41,01% del 1999, al 43,32% delle entrate correnti. In coerenza, dunque, con il quadro programmatico del progressivo disimpegno dello Stato dal finanziamento ordinario degli enti locali e dello sviluppo delle entrate proprie, riprende con vigore la linea di costante espansione della quota coperta dalle entrate tributarie (+2,31%), che aveva portato queste ultime a superare per la prima volta i trasferimenti nel 1997, ma aveva subito una battuta d'arresto, di più un punto percentuale, nel 1999. Parallelamente, riprendendo una tendenza costante che si era interrotta solo nel 1999 e leggermente nel 1998,

tornano a decrescere i trasferimenti, che nel 2000 incidono sul totale per il 34,65%, scendendo di quasi quattro punti percentuali.

Le entrate tributarie sono ormai dal 1997 la fonte primaria di approvvigionamento della parte corrente dei bilanci dei comuni.

Tendono poi a crearsi uno spazio sempre più significativo le entrate da proventi e servizi, che coprono il 22,03% dell'importo complessivo. Ancor più questo fenomeno tenderà a rafforzarsi, quando entreranno in vigore le previste misure di defiscalizzazione di alcuni tributi locali.

Per effetto dell'aumentata incidenza di tributi e proventi da servizi, le entrate proprie sono giunte a coprire il 65,35% dei finanziamenti correnti complessivi, rispetto al 61,6% del 1999 ed al 62,1% del 1998.

Il rapporto di composizione delle entrate riscosse, in valori percentuali, viene evidenziato nel seguente prospetto:

Riscossioni Totali

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Entrate tributarie	40,00	40,33	49,59	44,49	40,76	40,41
Entrate extratributarie	16,40	18,59	23,00	19,81	20,86	20,11
Trasferimenti	43,60	41,08	27,41	35,70	38,38	39,48
Totale	100	100	100	100	100	100

Sotto il profilo delle riscossioni totali, coerentemente con gli andamenti finanziari sopra enunciati, i diversi cespiti di entrata non mostrano significative modificazioni nel loro rapporto di composizione.

Entrate tributarie

In linea con gli andamenti generali del comparto, che dai comportamenti dei comuni sono largamente influenzati, si realizza nel 2000 un consistente miglioramento delle entrate fiscali di competenza, venendosi così a stabilizzare una tendenza ormai ininterrotta da diversi anni. Gli accertamenti in conto competenza crescono del 5,54%, di una misura decisamente superiore all'incremento dell'1% dell'anno precedente. I miglioramenti conseguiti nel passato erano stati del 3,6% nel 1998, del 5,12% nel 1997, del 5,44% nel 1996. In valore assoluto le entrate tributarie comunali aumentano di 1.180 mld. portandosi all'importo complessivo di 22.477 miliardi.

Il sistema di fiscalità locale, tuttora incentrato principalmente sull'ICI, mostra dunque ancora di disporre di margini di recupero, attraverso l'ampliamento della base imponibile, la manovra sull'aliquota ed il recupero dell'evasione. Dal 1999 è inoltre operativa l'addizionale IRPEF facoltativa e dal 2000 incidono i cospicui aumenti dell'addizionale sul consumo di energia elettrica per usi domestici.

I movimenti di cassa non presentano un andamento univoco in riferimento alla gestione di competenza ed a quella dei residui. Se infatti crescono del 4,85%, le riscossioni in conto competenza, flettono invece quelle in conto residui, del 10,97%, con le inevitabili negative ripercussioni sulla mole dei residui da residui (+55,07%) e dei residui totali (+15,53%).

Il tasso di realizzazione dell'entrata di competenza rimane comunque ad un livello non elevato, il 59,8%, pressoché stazionario da diversi esercizi; ciò può essere spiegato con la tipologia di alcuni tributi, che prevedono pagamenti nell'anno successivo a quello di accertamento.

Più veloce è invece il livello di realizzazione degli accertamenti in conto residui, pari al 71,1%, che pure è sensibilmente calato rispetto al 78,6% del 1999 ed all'85% del 1998.

Passando ad esaminare la distribuzione territoriale dei tributi, si nota che non in tutte le regioni i comuni realizzano variazioni di segno positivo. Diminuiscono gli accertamenti in Valle d'Aosta (-16,24%), in Trentino-Alto Adige (-1,79%), in Emilia Romagna (-0,58%). Gli incrementi più consistenti si realizzano nel Meridione, in particolare in Basilicata (+20,33%), Sicilia (+12,27%), Molise (+11,75%), Puglia (+10,96%), Campania (+10,32%).

Quanto alla tipologia delle fonti tributarie (categorie del titolo I) ed al loro rapporto di composizione, si rileva, per quanto riguarda gli accertamenti di competenza, che tra i cespiti di natura fiscale le imposte (ctg 1[^]), in cui rientra l'ICI, sono di gran lunga quelle prevalenti (64,16%). Seguono le tasse (ctg 2[^] 25,95%) e gli altri tributi (ctg 3[^] 9,8%).

Le imposte accertate ammontano a 14.421 mld e sono distribuite nelle varie aree del territorio in relazione all'estensione dell'imponibile. Le punte massime si realizzano in Lombardia (2.574 mld), nel Lazio (2.521,9 mld), in Emilia Romagna (1.523,7 mld); le minime in Valle d'Aosta (12,6 mld), in Trentino Alto Adige (14,6 mld), in Molise (17,3 mld).

Le tasse accertate raggiungono l'importo di 5.831,6 mld con punte massime in Lombardia (1.204,8 mld), Lazio (858,2 mld) e minime in Trentino Alto Adige (1,6 mld), in Molise (5 mld).

Gli andamenti relativi all'ICI ed alla TARSU vengono esaminati nelle analisi che seguono (v. cap.6).

Si ricorda semplicemente in questa sede, per completezza di indagine, che gli accertamenti dell'ICI di competenza per i comuni oggetto di esame nel referto generale (1.073) crescono del 4,47% e le riscossioni totali dello 0,49%; inoltre l'incidenza dell'ICI sul totale del titolo I scende dal 54,81% al 54,25%. Per la TARSU aumentano gli accertamenti di competenza del 3,09%, ma diminuiscono le riscossioni totali, del 19,67%. L'incidenza della tassa sul titolo passa dal 24,96% al 24,38%.

Addizionale IRPEF

Dal 1999 è stata concessa ai comuni la facoltà di deliberare una variazione all'aliquota base dell'istituenda compartecipazione all'IRPEF, nella misura massima dello 0,5%, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. L'aliquota base di compartecipazione non avrebbe inasprito la pressione fiscale, dovendo le aliquote dell'imposta erariale essere ridotte in misura corrispondente.

La disciplina dell'aliquota di compartecipazione e della sua variazione facoltativa recata dalla legge delega (legge 27.12.1997 n.449, art. 48.10) e dal provvedimento delegato sulla materia (d.lgs. 28.9.1998 n.360) è stata diffusamente illustrata nel precedente referto di questa Sezione, cui si fa rinvio. In questa sede è sufficiente nuovamente evidenziare che l'aliquota base di compartecipazione, che doveva essere determinata con decreti del Ministro delle finanze, non è stata fissata. Successivamente, con l'art. 67, comma 3, della legge n.388 del 23.12.2000 (finanziaria 2001) è stata istituita per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, a partire dall'anno 2002, una compartecipazione al gettito IRPEF in misura pari al 4,5% del riscosso in conto competenza dallo Stato per il 2001. I trasferimenti a favore di ciascun comune saranno ridotti in misura pari al gettito della compartecipazione spettante.

La variazione dell'aliquota base, che può essere adottata indipendentemente dall'avvio di questa, è una vera e propria addizionale, la cui istituzione viene demandata alle scelte di politica finanziaria delle amministrazioni comunali ed è espressione dello sforzo fiscale compiuto dagli enti. Essa non è inoltre finalizzata al finanziamento del trasferimento di funzioni e compiti e non incide sui trasferimenti statali.

L'andamento dell'addizionale IRPEF nel biennio 1999-2000, in termini di accertamenti e riscossioni, nonché la distribuzione territoriale del gettito, risultano dal seguente prospetto, elaborato sulla base dei dati tratti dai conti consuntivi di 1.068 comuni esaminati nel presente referto.

Comuni. Addizionale IRPEF

(importi in milioni di lire)

	N.Enti	1999	2000				Tot. Res. Attivi
		Acc. c/comp.	Acc. c/residui	Acc. c/comp.	Riscoss. c/res.	Riscoss. c/comp.	
Piemonte	60	46.550	46.763	83.189	24.485	108	105.359
Valle D'Aosta	1	0	43	814	43	798	16
Lombardia	189	49.824	56.798	114.044	38.069	341	132.432
Liguria	27	3.950	4.078	12.749	2.462	507	13.857
Trentino Alto Adige	1	0	0	0	0	0	0
Veneto	115	32.976	33.006	71.922	21.887	21	83.020
Friuli Venezia Giulia	25	320	320	1.350	0	0	1.670
Emilia Romagna	81	1.363	11.967	19.295	8.471	0	22.791
Toscana	89	12.808	12.591	71.034	8.970	24	74.631
Umbria	18	1.942	6.689	14.043	4.402	120	16.210
Marche	31	15.614	15.964	33.347	11.650	0	37.662
Lazio	55	18.039	16.321	33.982	11.469	0	38.835
Abruzzo	19	2.105	2.105	10.056	1.591	93	10.478
Molise	4	750	750	1.350	511	0	1.589
Campania	100	11.425	11.901	21.782	8.976	501	24.206
Puglia	109	18.380	19.596	59.907	13.118	167	66.219
Basilicata	11	2.405	2.487	8.767	1.768	0	9.487
Calabria	36	3.916	3.872	9.219	2.846	129	10.117
Sicilia	72	12.275	11.960	22.183	9.091	525	24.528
Sardegna	25	11.020	11.020	19.963	6.263	0	24.719
Totale	1.068	245.660	268.231	608.999	176.070	3.335	697.825

Il volume degli accertamenti sulla competenza si porta da 245,66 miliardi nel 1999 a 608,99 miliardi nel 2000, con una crescita dunque del 147,9%, che corrisponde in valore assoluto a 363,33 miliardi.

Le ragioni del balzo in avanti compiuto possono congiuntamente rinvenirsi nel numero accresciuto di enti che hanno deciso di avvalersi della nuova leva fiscale e nella possibilità riconosciuta, in applicazione della normativa vigente e trattandosi del secondo anno di applicazione, di raddoppiare l'aliquota allo 0,4%.

Per le modalità di accreditamento dell'imposta, stabilite dalla normativa, le riscossioni da parte dei comuni avvengono nell'anno successivo al periodo di imposizione, in cui vengono invece accertate. Ciò spiega l'iscrizione a residui della quasi totalità delle imposte accertate nell'anno.

I comuni che si sono avvalsi dello strumento fiscale a disposizione sono distribuiti in tutte le regioni. In particolare essi sono più numerosi in Lombardia, Veneto, Puglia e meno numerosi in Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Molise, Basilicata, Umbria. La maggior parte dei comuni appartengono alla classe 6^a (465) e 7^a (295). L'ammontare degli accertamenti nel 2000 raggiunge, come già detto, l'importo complessivo di 608,9 miliardi. Il valore massimo si registra nei comuni della Lombardia (114 mld), del Piemonte (83 mld), del Veneto (71 mld) e quello minimo in Valle d'Aosta (0,8 mld), Friuli (1,3 mld), Molise (1,3 mld).

Il gettito dell'imposta, come si vede, è strettamente collegato alla distribuzione territoriale degli imponibili, e quindi ai diversi livelli di reddito che caratterizzano il Paese.

Va notato al riguardo che l'imposta addizionale IRPEF facoltativa, pur essendo applicata con una aliquota proporzionale, s'innesta sul sistema di tassazione marcatamente progressivo, per cui di fatto ingloba in sé elementi di progressività.

Trasferimenti correnti

Dopo la crescita in controtendenza registrata negli anni 1999 (+5,34%) e 1998 (+1,35%) i trasferimenti correnti accertati in conto competenza, in particolare come si vedrà quelli dello Stato, flettono nel 2000 del 3,27%, corrispondente in valore assoluto a 607,2 mld.

I contributi esterni tornano dunque a diminuire, in coerenza con gli indirizzi programmatici di recessione dei trasferimenti stessi, strumenti tipici della finanza locale in via derivata, nel segno del riconoscimento agli enti, attraverso l'attribuzione della leva fiscale e tariffaria, di sempre maggiori spazi di autonomia finanziaria.

Quanto ai movimenti di cassa, continuano a migliorare le riscossioni, sia quelle in conto competenza che aumentano del 13,38%, che quelle totali, superiori a quelle dell'anno precedente del 13,85%.

Viene quindi definitivamente superato il blocco nell'erogazione dei trasferimenti di competenza (-7,92% nel 1998 e -42,35% nel 1997) dovuto al primo impatto delle misure di contenimento dei fabbisogni varate nel 1997.

Il tasso di realizzazione dell'accertato, pur migliorando, rimane comunque al livello del 59,44%, ancora molto lontano dunque da quelli elevati, nell'ordine dell'80%, che fisiologicamente, in assenza di restrizioni alle erogazioni, contraddistinguevano questo genere di entrate. Migliora anche il tasso di smaltimento dei residui, che si porta al valore del 71%, rispetto al 67,5% del 1999.

Per effetto della vivace ripresa delle riscossioni, diminuiscono nettamente i residui della competenza (-20,39%) e quelli da residui (-11,82%); ne consegue che i residui totali, dopo l'enorme accumulo registrato nel 1997 (218,9%) ed in minore misura nel 1998 (25,79%), con una sostanziale invarianza nel 1999, cominciano a contrarsi nel 2000, ed in misura considerevole (-17,59%).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la riduzione delle contribuzioni in conto competenza ha interessato i comuni di tutte le regioni, tranne la Valle d'Aosta, l'Umbria, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio. La maggiore contrazione, in termini percentuali, si è avuta in Molise (-13,16%) ed in Abruzzo (-10,56%).

Trasferimenti dallo Stato (ctg. 1)

L'avvio a regime dell'ordinamento dei trasferimenti erariali agli enti locali, recato dal d.lgs. n.244 del 30.6.1997, è stato varie volte prorogato e infine sospeso fino alla riforma dei trasferimenti stessi, per effetto dell'art. 27.1 della legge n.448 del 2001 (finanziaria 2002). Anche per il 2000, dunque, la disciplina e la misura dei trasferimenti statali sono state dettate con i provvedimenti annuali in sede di manovra finanziaria.

In particolare, con l'art. 30, comma 9, della legge n.488 del 1999, è stato disposto che i trasferimenti erariali per il 2000 restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1999, quale risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 164, legge n.662 del 1966 e dell'art. 49 comma 1, della legge n.445 del 1997. L'incremento annuale poi di risorse, pari al tasso di inflazione programmato per il 2000, viene distribuito con i criteri di ripartizione di cui all'art. 9, comma 3, del d.lgs. n.244 del 1997 e cioè ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.

L'insieme dei trasferimenti correnti nei confronti delle province, di tutti i comuni, indipendentemente dalla popolazione, e delle comunità montane, attraverso l'analisi dei dati di bilancio del Ministero dell'Interno, risulta dal seguente prospetto.

(importi in miliardi di lire)

	Stanziamanti		Impegni		Autorizz. di cassa		Pagamenti	
	1999	2000	1999	2000	1999	2000	1999	2000
Fondo Ordinario (u.p. 1601)	14.528,3	12.189,4	14.528,1	12.189,4	23.231,5	14.930,2	13.930,3	13.563,9
Fondo Perequat. Squilibri f.l. (u.p. 1602)	1.900,0	1.880,6	1.889,9	1.880,6	3.163,2	2.847,8	1.854,2	1.717,7
Fondo Consolidato (u.p. 1603)	4.095,0	4.141,3	4.095,0	4.141,3	5.932,4	4.262,6	4.000,0	3.174,4
TOTALI	20.523,3	18.211,3	20.513,0	18.211,3	32.327,1	22.040,6	19.784,5	18.456,0

Fonte: rendiconto Ministero interno

Dai dati esposti si rileva che, per il complesso dei fondi di parte corrente (ordinario, perequativo degli squilibri di fiscalità locale e consolidato), gli stanziamenti definitivi di competenza nel 2000 assommano a 18.211,3 mld a fronte dei 20.523,3 del 1999. Per varie ragioni, quali tra l'altro le decurtazioni pari al gettito delle nuove imposte devolute agli enti, o l'assunzione a carico dello Stato degli oneri per il personale a.t.a., essi hanno subito una riduzione rispetto al 1999 dell' 11,27%, pari in cifra assoluta a 2.312 mld.

Anche le autorizzazioni di cassa, sempre per il complesso dei fondi, hanno registrato un notevole decremento, portandosi da 32.327,1 a 22.040,6 mld. I pagamenti totali passano da 19.784,5 a 18.456 mld.

In particolare, il Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (unità previsionale 1.601), che è il principale strumento di veicolazione delle risorse da trasferire, è passato da uno stanziamento di competenza di 14.528 mld. nel 1999 a 12.189 nel 2000, con una diminuzione del 16%. I pagamenti totali, che corrispondono alle effettive acquisizioni nei bilanci degli enti, si sono portati da 13.930 a 13.563 mld.

Sulla base dei dati di consuntivo dei comuni oggetto di referto, quelli con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, si rileva che la categoria 1[^], i trasferimenti dello Stato, costituisce nel complesso, per quanto riguarda gli accertamenti di competenza, il 75,6% delle entrate del Titolo II, seguita dai trasferimenti regionali, che detengono la quota del 19,9%. In valori assoluti i trasferimenti correnti dello Stato per il 2000 ai comuni esaminati assommano a 13.589 mld, con punte massime in Lombardia (2.136 mld), Lazio (2.093 mld) e minime in Trentino Alto Adige (0,53 mld) Valle d'Aosta (1,3 mld), Molise (15,7 mld).

I trasferimenti dalle regioni (ctg. 2[^])

Come già evidenziato, costituiscono in termini di accertamento la seconda componente (19,9%) delle risorse correnti trasferite ai comuni. In alcune regioni a statuto speciale, dove sono invece minoritari i trasferimenti erariali, essi raggiungono livelli elevatissimi, quasi esclusivi. Escludendo queste situazioni, le regioni che in valori assoluti mostrano i trasferimenti più consistenti ai propri comuni sono il Lazio (1.166 mld) e il Piemonte (355 mld).

Il grado di realizzazione di queste entrate non è alto (62%), in quanto per le procedure che presidono all'erogazione e per il fatto che vengono corrisposte per far fronte alla realizzazione di specifici programmi concordati, spesso non vengono trasferite materialmente nell'anno di competenza.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate (ctg 3[^]), che coprono una residua quota del titolo (2,4%), mostrano le punte più elevate in Sicilia (88 mld), in Umbria (42,2 mld.), in Lombardia (37,3 mld).

Entrate extratributarie

Gli accertamenti in conto competenza delle entrate extratributarie aumentano nel biennio del 7,5%, corrispondente in cifra assoluta a 797 mld, portandosi a 11.431 mld.

Come evidenziato anche nei precedenti referti, detta tipologia di entrate è caratterizzata ormai da svariati anni dalla tendenza ad una crescita moderata, che è il sintomo della rinnovata sensibilità delle amministrazioni verso una più oculata amministrazione del patrimonio e verso una gestione economica dei servizi pubblici, attraverso l'utilizzo della leva tariffaria.

Dello stesso segno positivo sono le variazioni delle riscossioni di competenza (4,82%) .

La velocità di realizzazione delle entrate di competenza si colloca al valore del 60,9%, più basso di quello raggiunto nel 1999 (62,5%), e sempre poco adeguato se si considera la natura dei proventi. Basso è anche il tasso di smaltimento dei residui (44,7%).

Passando all'esame delle categorie, i proventi dei servizi pubblici (categoria 1[^]) ammontano a 7.388 mld e costituiscono la componente di maggior peso tra le entrate extratributarie (64,6%).

Il volume maggiore di accertamenti viene realizzato in Lombardia (1.833 mld), Toscana (731 mld), Emilia Romagna (724 mld); quello minore in Trentino Alto Adige (7,1 mld), Molise (7,8 mld), Valle d'Aosta (11 mld).

I proventi dei beni degli enti (categoria 2[^]), pari a 1.408 mld, coprono la quota del 12,31% del totale e registrano i valori più elevati in Lombardia (418 mld) , Lazio (283 mld), Emilia Romagna (167 mld).

Indicatori finanziari dell'entrata corrente dei Comuni

Come di consueto, allo scopo di esprimere valutazioni sintetiche sui fondamentali aspetti della gestione dell'entrata corrente e di operare raffronti tra gli andamenti generali, anche nel presente referto viene continuato l'impiego di indicatori finanziari.

Si tratta di quattro indicatori di cui la Sezione fa uso già da tempo e che consentono quindi di elaborare serie storiche di ampio respiro.


(importi in lire)				
	Autonomia finanziaria	Autonomia tributaria	Realizz. entr. proprie	Pressione tributaria
1994	56%	38%	62%	526.000
1995	58%	39%	62%	549.000
1996	60%	40%	61%	579.000
1997	62%	42%	60%	608.000
1998	62%	42%	58%	636.000
1999	62%	41%	60%	643.000
2000	65%	43%	60%	687.491

a) Indicatore dell'autonomia finanziaria

L'indicatore fornisce il livello di autonomia finanziaria dei comuni, attraverso il rapporto tra gli accertamenti delle entrate proprie (titolo I e titolo III) e quelli delle entrate correnti nel loro complesso.


Nel 2000 l'indice si porta a livello del 65%, realizzando un considerevole avanzamento rispetto al 62% del 1999.

Nell'ultimo biennio, dunque, viene confermato il trend positivo in atto da svariati esercizi, tranne che per quello precedente; ciò è conseguenza dell'azione combinata di due fattori: la apprezzabile crescita delle entrate tributarie (5,54%) ed extratributarie (7,5%) rispetto a quelle registrate negli esercizi precedenti ed il calo consistente dei trasferimenti (-3,27%).



b) Indicatore dell'autonomia tributaria


Anche il secondo indicatore, che è dato dal rapporto tra gli accertamenti delle entrate del Titolo I ed il totale dell'entrata corrente, aumenta dal 41% del 1999 al 43% del 2000; esso mostra un andamento, dunque, in linea con la crescita costante manifestatasi a partire dal 1991 ed interrottasi solo nel 1999 e dimostra il persistente sviluppo dei livelli di autonomia tributaria dei comuni grazie alla leva fiscale.



c) Indicatore della pressione tributaria

Tale indicatore fornisce la misura di quanto gravano i tributi comunali, sempre in termini di accertamento, su ciascun cittadino.


L'indice medio nel 2000 si porta in valore assoluto all'importo di Lire 687.491 per abitante.



d) Indicatore della capacità di realizzazione delle entrate proprie

L'indagine si conclude esaminando il rapporto tra accertamenti e riscossioni in conto competenza, relativi ai titoli I e III, che dà la misura della capacità degli enti di tradurre in effettive riscossioni nell'anno le entrate accertate.

Il valore medio nazionale rimane fermo al 60%, senza scarti dunque con i risultati conseguiti nel 1999



5.2.3 Le comunità montane

I dati della gestione finanziaria di parte corrente per le comunità montane, relativi ai primi due titoli delle entrate, vengono rappresentati nei seguenti prospetti:

Accertamenti in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate per trasferimenti	595.799	560.722	-5,89
Entrate extratributarie	135.013	139.205	3,10
Totale	730.812	699.927	-4,23

Riscossioni in conto competenza

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate per trasferimenti	301.996	317.558	5,15
Entrate extratributarie	68.841	71.252	3,50
Totale	370.837	388.810	4,85

Residui totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate per trasferimenti	567.912	474.051	-16,53
Entrate extratributarie	106.103	111.953	5,51
Totale	674.015	586.004	-13,06

Riscossioni totali

(importi in milioni di lire)

	1999	2000	Var. %
Entrate per trasferimenti	499.011	649.854	30,23
Entrate extratributarie	118.937	129.415	8,81
Totale	617.948	779.269	26,11

Dai dati esposti si rileva che nel 2000 gli accertamenti in conto competenza diminuiscono in totale del 4,23%, in controtendenza rispetto agli andamenti dei precedenti esercizi.

In particolare, diminuiscono le entrate per trasferimenti (-5,89%), che determinano l'andamento del complesso. Aumentano invece quelle extratributarie (+3,10%) raggiungendo i 139 mld. Come per gli esercizi precedenti, l'andamento delle entrate proprie è più favorevole.

Di segno positivo sono invece i movimenti di cassa, per entrambi i titoli, sia quelli di competenza (4,85%), che, in misura più sostenuta, quelli totali (26,11%). In particolare, si verifica un notevole tiraggio dei residui degli esercizi precedenti (68,67%).

Il rapporto tra accertamenti e riscossioni in conto competenza, indice della velocità di realizzazione delle entrate, è del 55,5%, decisamente migliorato rispetto al 51% dell'anno precedente ed al 50,6% del 1998; in particolare è più vivace la dinamica dei trasferimenti (56,6%), piuttosto che quella delle entrate extratributarie (51%).

Anche il tasso di smaltimento dei residui è decisamente migliorato (58,7%) per effetto della velocità delle riscossioni.

Il rapporto di composizione tra le entrate correnti nell'ultimo quinquennio è rappresentato nel seguente prospetto.

Accertamenti in conto competenza

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Entrate per trasferimenti	79,72	77,92	79,62	81,01	80,41	80,11
Entrate Extratributarie	20,28	22,08	20,38	18,99	19,59	19,89
Totale	100	100	100	100	100	100

Nonostante il calo subito, in termini di accertamenti, i trasferimenti coprono pur sempre una quota largamente maggioritaria (80,11%) nelle fonti di finanziamento delle comunità montane. Continua, in misura molto moderata (0,3%) la crescita delle entrate proprie, che nel 1998 aveva subito un'interruzione, esse comunque non possono che avere un ruolo marginale, vista la mancanza di entrate fiscali.

Trasferimenti

I trasferimenti della competenza, come già detto, diminuiscono per quanto riguarda gli accertamenti (-5,89%), ed aumentano per le riscossioni (5,15%).

Una categoria di contributi esterni molto consistente per le comunità montane, anche se non è più la prevalente, è quella dei trasferimenti regionali (ctg 2^), che ammontano nel 2000 a 170,6 mld circa e detengono il 30,4% del totale del titolo. L'indice di realizzazione dell'entrata è del 62,6%.

L'importo più alto dei trasferimenti regionali viene assegnato alle comunità montane della Lombardia (27,5 mld), della Valle d'Aosta (26,2 mld), della Toscana (18,4 mld).

I trasferimenti correnti dallo Stato (ctg 1[^]) ammontano a 180,2 mld circa e costituiscono il 32,14% delle entrate dell'intero titolo.

Le maggiori contribuzioni statali pervengono alle comunità montane della Campania (34,8 mld) della Lombardia (21,78 mld), della Calabria (18,23 mld).

Le entrate extratributarie

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni e dei servizi sono aumentate nel 2000, anche se in misura molto minore che nel 1999, sia per gli accertamenti (3,1%), che per le riscossioni in conto competenza (3,5%) e totali (8,8%).

Il livello di realizzazione delle entrate di competenza (51%) e dei residui (56,9%) si mantiene piuttosto basso. Crescono di conseguenza, del 5,51% i residui totali, che alla fine del 2000 ammontano a circa 112 mld.

Tra le categorie, la più rilevante è quella dei proventi dei servizi pubblici (50%).

6 I Tributi propri: ICI e TARSU

6.1 L'imposta comunale sugli immobili (ICI)

6.1.1 Profili normativi

Nell'anno 2000 sono entrate in vigore disposizioni di legge che hanno introdotto rilevanti innovazioni che riguardano l'ICI, incidenti sulle modalità dell'attività impositiva e sui rapporti tra ente impositore e contribuente.

Ciò a partire dal comma 11 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per l'anno 2000), che, integrando l'art. 5 comma 4 del dlgs 504/1992, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli uffici competenti (ufficio del territorio) devono provvedere alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, con la conseguenza che "fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovute sanzioni ed interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale".

In precedenza la disciplina per la pubblicazione degli atti riguardanti il classamento faceva ancora sostanzialmente riferimento alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949 n.1142, regolamento per l'esecuzione del r.d.l. 13 aprile 1939 n.652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n.1242 (accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano).

La pubblicazione veniva eseguita in ciascun comune nella sede predisposta dall'Amministrazione comunale su richiesta dell'Ufficio tecnico erariale e gli atti erano ostensibili per almeno trenta giorni.

La semplice pubblicazione nell'albo pretorio aveva fatto sorgere dubbi sulla adeguatezza di tale modalità a garantire una idonea conoscenza dell'avvenuta attribuzione delle rendite.

La questione viene superata appunto dalla citata disposizione contenuta nell'art. 30 comma 11 della legge finanziaria per il 2000, che rappresenta lo sbocco della tendenza della più recente legislazione tributaria nel senso della necessità della comunicazione degli atti di classamento relativi alle unità immobiliari urbane. In proposito va richiamata la disposizione di cui all'art. 11 comma 1 terzo periodo del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 (istitutivo dell'ICI) dove si dispone che se la dichiarazione del contribuente è relativa a fabbricati non iscritti in catasto "il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno provvede alla attribuzione della rendita dandone comunicazione ai contribuenti".

Le menzionate innovazioni (introdotte dalla citata disposizione della legge n.488/99) sono state peraltro superate dalla legge 21 novembre 2000 n.342 (cosiddetto collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) che all'art. 74 (intitolato attribuzione o modificazione delle rendite catastali) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

Rispetto alle precedenti disposizioni (legge finanziaria per l'anno 2000), non è più sufficiente quindi la semplice comunicazione della rendita catastale, ma è necessaria la notificazione seguendo le regole stabilite dalla legge per tale procedimento.

La notificazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali costituisce condizione di efficacia degli atti stessi che, in mancanza, non acquistano rilevanza giuridica.

Viene così portata a compimento l'evoluzione iniziata con la legge finanziaria del 2000 la quale, come detto prima, imponeva l'obbligo della comunicazione togliendo in sostanza qualsiasi rilievo alla pubblicazione della rendita nell'albo pretorio e sanciva che fino alla comunicazione non fossero dovuti sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta eventualmente accertata.

La vigente normativa ha come conseguenza, secondo la interpretazione ministeriale⁵⁰, che il comune, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita non può richiedere al soggetto passivo dell'ICI l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto rinveniente dalla rendita attribuita, né possono essere richieste le sanzioni in quanto non vi è alcun addebito da contestare allo stesso e neppure possono essere richiesti gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero d'imposta sulla quale poterli calcolare.

Tale interpretazione non consente al comune di recuperare neanche la sola maggiore imposta per le pregresse annualità prima della notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale. E ciò appare eccessivamente penalizzante per l'ente locale nella misura in cui l'esistenza del debito tributario viene ad essere condizionato dalla notificazione. Peraltro il comune si trova a subire conseguenze negative derivanti da possibili ritardi nelle notificazioni degli atti in questione, che sono a carico di altri soggetti (Ufficio del territorio).

Quest'ultima notazione rappresenta uno dei fattori di difficoltà che si verificano nella gestione dell'ICI in quanto i dati ai quali fa riferimento la base imponibile di tale imposta sono gestiti da un ufficio diverso da chi li utilizza per l'attività impositiva.

E le difficoltà nella attività impositiva sono da far risalire in buona parte alla circostanza che i comuni si sono trovati a gestire una massa di dati e di informazioni provenienti da altri uffici.

Ed anche per il contribuente dalla descritta situazione derivano disagi, fra l'altro, in sede di impugnativa dell'atto impositivo, il cittadino è costretto infatti a proporre ricorso oltre che all'ente impositore anche all'Ufficio del territorio in quanto detentore dei dati catastali da cui si rileva il valore degli immobili.

Tali considerazioni riconfermano la validità della scelta di trasferire ai comuni funzioni catastali tradizionalmente di competenza esclusiva dell'Amministrazione finanziaria statale. A questa esigenza ha dato risposta il legislatore che, con l'art. 66 del d.lgs. n.112/98 ha attribuito ai comuni le funzioni catastali relative alla utilizzazione, conservazione ed aggiornamento del catasto dei terreni e del catasto dei fabbricati nonché quello della revisione del sistema estimale.

Si sono succeduti strumenti attuativi che hanno fornito elementi concreti al processo di trasferimento delle dette funzioni ai comuni.

Con il D.P.C.M. del 19 dicembre 2000 è stato disposto che entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso (G.U. n.8 del 27 febbraio 2001) e cioè entro il 26 febbraio 2004 dovranno essere concluse le procedure per il trasferimento delle funzioni, delle risorse e dei beni ai comuni.

Inoltre sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire. In particolare viene indicato un contingente di 4.000 unità di personale del settore catasto dell'Agenzia del territorio da destinare ai comuni.

Altro strumento attuativo è rappresentato dal D.P.C.M. del 21 marzo 2001 che ha distribuito su base provinciale i singoli contingenti numerici e le relative risorse finanziarie da trasferire.

Il percorso è ormai tracciato ed in maniera irreversibile verso la gestione diretta delle funzioni catastali da parte dei comuni e ciò comporterà a beneficio degli enti il miglioramento e la ottimizzazione dei processi impositivi sugli immobili attraverso la migliore conoscenza degli stessi e la integrazione e l'allineamento delle informazioni catastali a quelle comunali.

L'attribuzione della titolarità degli atti catastali ai comuni ha come conseguenza che l'ente locale è responsabile del territorio di propria competenza ed assume il controllo della documentazione.

Intuitiva e primaria necessità dei comuni è di ridefinire la propria struttura organizzativa, in particolare con la riqualificazione delle risorse umane e l'ammodernamento di quelle tecnologiche.

L'universo dei comuni è molto diversificato e quindi anche le problematiche sono differenziate; esse sinteticamente possono essere riferite: alle dimensioni del comune; allo stato della innovazione tecnologica; ai procedimenti tecnico-amministrativi conseguibili.

⁵⁰ Ministero delle finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale C.M. 13 marzo 2001 n.4/F 2/FC 3/3923

Per i comuni di modeste dimensioni demografiche è indispensabile la realizzazione delle forme associative capaci di limitare le conseguenze delle disarmonie di scala che un processo di decentramento comporta.

Va, pure, evidenziato che nello stesso tempo va garantita la unitarietà del sistema catastale; tale compito è attribuito all'Agenzia del territorio. Va rimarcata l'esigenza della uniformità sull'intero territorio nazionale dei criteri di classamento delle unità immobiliari ai fini dell'attribuzione della rendita catastale che costituisce, peraltro, la base imponibile oltre che dell'ICI, di imposte statali. Inoltre alla detta Agenzia è stato assegnato dal Ministero delle Finanze l'obiettivo per il periodo 2001-2003 dell'avvio del processo di decentramento delle funzioni in materia catastale ai comuni.

L'Agenzia ha elaborato uno specifico piano di decentramento. Sono state avviate una serie di sperimentazioni in diverse località italiane per la verifica di un modello tecnico-organizzativo che si incentra sul concetto di "Polo catastale" per indicare un ufficio catastale in grado di sviluppare tutte le attività catastali al servizio di uno o più comuni associati. La individuazione di una unità di riferimento di dimensioni e caratteristiche sufficienti per essere in grado di svolgere tutte le attività catastali al servizio di uno o più comuni associati risponde a criteri di ragionevolezza, economicità e funzionalità.

Nell'ambito delle procedure per l'attuazione di una programmazione operativa su tutto il territorio nazionale, recentemente (febbraio 2002) sono stati spediti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i questionari dell'Agenzia del Territorio indirizzati a tutti i sindaci, volti a raccogliere le indicazioni sulla "modalità di decentramento desiderata" (assunzione delle funzioni catastali in forma aggregata "Polo" o in forma autonoma).

Un ulteriore compito assegnato all'Agenzia del Territorio (d.lgs. 300/99) è quello di governare il periodo transitorio garantendo la continuità del servizio catastale. Tale servizio potrà essere erogato dalla detta Agenzia anche oltre la durata della fase transitoria. Va precisato che comunque il comune rimane il titolare delle funzioni mentre l'Agenzia ha la delega solamente per l'esercizio delle funzioni stesse.

E' da ritenere che, affinché i comuni possano ricavare i maggiori benefici essi debbono assumere il ruolo di protagonisti nella gestione del nuovo sistema catastale, ad iniziare da una partecipazione attiva alla riqualificazione e completamento della banca dati; in particolare il contributo dei comuni è insostituibile per garantire l'allineamento e la congruenza dei dati tra gli archivi.

Inoltre, è indispensabile che i comuni abbiano la disponibilità continua e tempestiva dei dati catastali cosicché verrebbe eliminata la attuale defatigante e spesso non produttiva attività dell'Ufficio tributi dei comuni nel reperire dati catastali attuali e precisi.

Ciò è possibile solo attraverso una gestione in proprio da parte del comune degli archivi catastali o, se questi vengono gestiti dall'Agenzia, l'ente deve avere la disponibilità dell'accesso e dell'estrazione di tutti i dati occorrenti al momento.

Va poi richiamata la legge 27 luglio 2000 n.212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) di cui si è dato conto, per la parte riguardante i principi generali di maggior rilievo che interessano i tributi comunali ed in particolare l'ICI, nella relazione dello scorso anno.

In questa sede si vuole invece porre l'attenzione sulla previsione di cui all'art. 11 dello Statuto intitolato: interpello del contribuente. Con esso l'istituto dell'interpello assume rilevanza generale nel sistema tributario nazionale.

In precedenza ne esistevano limitate applicazioni: l'art. 2 della legge n.413/91 in riferimento all'elusione tributaria; l'art. 37 bis comma 8 del d.P.R.600/93 in tema di richiesta di disapplicazione di norme che limitassero deduzioni o detrazioni. E ciò a differenza di gran parte dei paesi occidentali dove l'istituto ha una antica storia ed applicazione.

L'interpello si configura come la possibilità data al contribuente di inviare quesiti all'Amministrazione finanziaria, che è tenuta a dare risposta entro 120 giorni, per conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni tributarie e quale sarà il comportamento dell'Amministrazione in sede di controllo.